

FAQ

Domande

- 1. Quale è la ratio posta a base dell'art. 49 relativo alla limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore?
- 2. Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual'è il significato dell'espressione "tra soggetti diversi"?
- 3. Quale è il significato dell'avverbio "complessivamente", contenuto nel 1° comma dell'articolo 49 ?
- 4. Si possono prelevare o versare in banca denaro contante di importo superiore a 1.000 euro?
- 5. A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?
- 6. A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 1.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra ?
- 7. Ai sensi dell'articolo 49, è possibile il pagamento di una fattura commerciale, d'importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro, mediante l'emissione di più assegni bancari, ciascuno d'importo inferiore al limite di legge?
- 8. È possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati per l'elevazione dell'eventuale protesto, in denaro contante qualora l'importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge?
- 9. È possibile per il notaio regolare in denaro contante frazioni di pagamento, d'importo inferiore al limite di legge, anche quando l'importo complessivo del pagamento è pari o superiore al limite di legge?
- 10. L'emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio?
- 11. Art. 49 e i trasferimenti di titoli al portatore da parte di SIM.
- 12. Come deve operare la SIM a fronte di una richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore di trasferire i suddetti titoli in un altro dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM?
- 13. Ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del d.lgs 231/2007, che vieta l'apertura di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, che conseguenze comporta l'ipotesi in cui il cliente richieda l'accensione di un libretto di deposito al portatore e l'indicazione nel motto del medesimo di un nome non necessariamente completo ovvero riferito a minori?
- 14. Il raccomandatario marittimo può consegnare denaro contante al comandante della nave battente bandiera italiana o estera, per importi pari o eccedenti i mille euro?
- 15. Analisi di talune ipotesi applicative dell'attività dei compro oro con riferimento ai limiti alla circolazione del contante ex art 49.
- 16. Trova applicazione l'art. 49 agli assegni tratti da non residenti su conto estero intrattenuto presso la banca italiana?
- 17. Trova applicazione l'art. 49 agli assegni tratti da residenti su conto intrattenuto presso una banca insediata nel territorio nazionale ma emesse all'estero?
- 18. Trova applicazione l'art. 49 con riferimento alla cambiale?
- 19. Il limite dell'uso dei contanti vale anche per la girata di cambiali?
- 20. Limitazioni all'uso del contante in tema di vendita di servizi ricettivi.
- 21. Limitazioni all'uso del contante e corretta individuazione della soglia di legge avuto riguardo anche ai libretti al portatore e agli strumenti tracciabili.
- 22. Limitazione all'uso del contante ed operatività degli agenti di viaggio e dei tour operator
- 23. Polizza di pegno e limitazione all'uso del contante
- 24. Quale è il periodo di riferimento temporale da prendere in considerazione ai fini del raggiungimento della soglia, pari o superiore a 15.000 euro, che impone l'obbligo di registrazione delle operazioni di cui all'articolo 36 del d.lgs. 231/2007?
- 25. Operazioni in denaro contante effettuate da SIM, SGR e società fiduciarie con la propria clientela per importi superiori alla soglia di cui all'articolo 49. Il denaro contante prelevato da SIM, SGR e società fiduciarie per conto della propria clientela, a valere su conti correnti bancari alle stesse intestati può essere trasferito ai propri clienti, anche per importi superiori alla soglia di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, senza incorrere in violazione?
- 26. Nel più ampio contesto dell'attività commerciale e di transazioni frequenti (si pensi ad es. alla vendita all'ingrosso con acquisti anche giornalieri), è possibile un pagamento immediato (in contante, fino al limite di legge ed il residuo con mezzi tracciabili), cui segue fattura differita mensile, determinando una situazione nella quale il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti di 999,99 rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce mentre

- in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese risulterà superiore?
- 27. A fronte di una prestazione professionale (ad es. trattamento ortodontico) della durata di un anno viene chiesto il pagamento di un onorario di euro 1.200,00. È possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d'altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 100, regolarmente fatturati, senza incorrere in violazione considerato che gli importi dovuti afferiscono alla medesima prestazione ed il denaro contante complessivamente trasferito supera la soglia di legge?
- 28. Il pagamento del bollo auto in contanti, presso un'agenzia ACI, per un importo pari o superiore a 1.000 € costituisce violazione dell'art 49 del d.lgs. 231/2007?
- 29. Il pagamento di un tributo in denaro contante per un importo pari o superiore ad euro 1000 costituisce violazione dell'art 49 del d.lgs. 231/2007?
- 30. Dove si possono reperire tutti i decreti relativi alla misura dei tassi effettivi globali medi, ai fini della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull'usura)?
- 31. Dove si possono reperire i decreti con i quali è stata effettuata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull'usura)?
- 32. Ho contratto in passato un mutuo il cui tasso è ora al di sopra del c.d. "tasso soglia"; cosa posso fare?
- 33. Vorrei accedere ai fondi antiusura, come posso fare?
- 34. Quali sono le associazioni e fondazioni riconosciute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevenzione del fenomeno dell'usura ?
- 35. Quali sono i requisiti per iscriversi all'albo dei mediatori creditizi?
- 36. A chi si può richiedere il testo della circolare relativa ai collaboratori esterni degli intermediari finanziari?
- 37. Dove si può prendere visione di tutte le leggi correnti sui mutui, in particolare di quelle relative alla determinazione del loro costo, ai tassi ad essi applicati, alle modalità di apertura di apertura di mutui agevolati e alla rinegoziazione degli stessi?
- 38. E' possibile raccordare l'azione dell'amministrazione con altre amministrazioni interessate e come va calcolata l'intensità di aiuto?
- 39. Il momento di verifica, ai fini del regime de minimis, è da riferirsi al momento della richiesta od a quello concessivo e l'acquisizione della dichiarazione deve venir ripetuta con cadenza triennale?
- 40. Può chiarirsi il caso della rinegoziazione di un finanziamento già garantito con il fondo antiusura, sia nel caso di operazione con la stessa banca che con banca diversa?
- 41. Quali sono le direttive dell'amministrazione relativamente alle difficoltà a rinegoziare finanziamenti con banche diverse?
- 42. E' possibile ristrutturare singole posizioni debitore di cui una soltanto (di importo marginale) riferibile alla stessa banca che pone in essere la rinegoziazione?
- 43. Può precisarsi il significato da attribuire a start up?
- 44. La motivazione della delibera riguarda gli elementi di valutazione della pre-istruttoria?
- 45. E' possibile inserire lo stanziamento iniziale del confidi tra il patrimonio netto?

Risposte

Quale è la ratio posta a base dell'art. 49 relativo alla limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore?

La limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite. Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito "oggettivo", in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

Torna ad inizio pagina

Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual'è il significato dell'espressione "tra soggetti diversi"?

Con le parole "soggetti diversi" il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei

dividendi. Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che "subisce l'azione", in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e frustrare il fine della legge.

Torna ad inizio pagina

Quale è il significato dell'avverbio "complessivamente", contenuto nel 1º comma dell'articolo 49 ?

L'avverbio "complessivamente", contenuto nel 1° comma dell'articolo 49, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o superiore a 1.000 euro a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso, invece in cui il trasferimento considerato nel suo complesso consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Torna ad inizio pagina

Si possono prelevare o versare in banca denaro contante di importo superiore a 1.000 euro?

Sì, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

Torna ad inizio pagina

A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?

Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 1.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Ad esempio per l'acquisto di un bene al prezzo di euro 1.500,00 sarà possibile pagare in contanti una parte dell'importo (purché inferiore a 1000 euro) e il resto con assegno.

Torna ad inizio pagina

A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 1.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra ?

Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 1.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Torna ad inizio pagina

Ai sensi dell'articolo 49, è possibile il pagamento di una fattura commerciale, d'importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro, mediante l'emissione di più assegni bancari, ciascuno d'importo inferiore al limite di legge?

Si, è possibile in quanto non configura l'ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione. In altri termini il pagamento di una fattura d'importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro, effettuato mediante l'emissione di più assegni bancari muniti dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario anche se privi della clausola di non trasferibilità, non determina quel cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell'ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell'operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

È possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati per l'elevazione dell'eventuale protesto, in denaro contante qualora l'importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge?

Sì, è possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni in denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge, potendosi considerare, in tale circostanza, il notaio quale "mandatario" dell'istituto di credito che ha richiesto l'elevazione del protesto. Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contante al fine di consentire al debitore di onorare al più presto il titolo soggetto a protesto.

Torna ad inizio pagina

È possibile per il notaio regolare in denaro contante frazioni di pagamento, d'importo inferiore al limite di legge, anche quando l'importo complessivo del pagamento è pari o superiore al limite di legge?

Il divieto di cui all'art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in un'unica soluzione di valori costituititi da denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o superiore a 1.000 euro a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui, invece, il trasferimento considerato nel suo complesso consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Torna ad inizio pagina

L'emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio?

Al riguardo, è bene evidenziare come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase del trasferimento dei titoli e non sul regime di emissione per il quale rimangono ferme le disposizioni civilistiche e speciali. E' necessario, dunque, che la società emittente, nella fase di trasferimento dei suddetti titoli a soggetti terzi, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 231/07, chieda l'intervento di una banca o altro soggetto abilitato qualora l'importo fosse pari o superiore a 1.000 euro. Ogni eventuale ulteriore trasferimento dei suddetti titoli sarà sottoposto a quanto disposto dal menzionato articolo 49. La consegna diretta, quindi, senza avvalersi degli intermediari abilitati, dei titoli ai sottoscrittori rappresenterebbe una violazione del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 49 qualora l'importo fosse pari o superiore ad 1.000 euro.

Torna ad inizio pagina

Art. 49 e i trasferimenti di titoli al portatore da parte di SIM.

Per quanto riguarda i trasferimenti aventi ad oggetto i titoli dematerializzati si osserva che possono essere eseguiti per il tramite di una SIM anche quando il valore dell'operazione (trasferimento) sia pari o superiore ai limiti di legge perché rientra nell'attività istituzionale tipica delle SIM e viene garantita la tracciabilità dei trasferimenti degli strumenti finanziari. Nei casi di trasferimento di titoli di credito al portatore non dematerializzati, in custodia presso una SIM, trova applicazione l'art. 49 per il quale il trasferimento quando è pari o superiore a 1.000 euro potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari abilitati.

Torna ad inizio pagina

Come deve operare la SIM a fronte di una richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore di trasferire i suddetti titoli in un altro dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM?

Questa fattispecie realizza un trasferimento tra soggetti diversi di titoli al portatore e, pertanto, rientra nella previsione di cui al 1° comma dell'articolo 49. Qualora l'importo dei titoli sia pari o superiore a 1000 euro il trasferimento dovrà avvenire per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dell'art. 49.

Torna ad inizio pagina

Ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del d.lgs 231/2007, che vieta l'apertura di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, che conseguenze comporta l'ipotesi in cui il cliente richieda l'accensione di un libretto di deposito al portatore e l'indicazione nel motto del medesimo di un nome non necessariamente completo ovvero riferito a minori?

L'ipotesi delineata non determina una violazione dell'articolo 50, comma 1, perché la disposizione normativa vieta l'apertura di libretti di risparmio nominativi con intestazione fittizia o anonimi ovvero l'utilizzo degli stessi qualora aperti presso Paesi estero, operatività quest'ultima che determina una responsabilità diretta della banca. Diversa è l'ipotesi in cui il cliente richieda l'accensione di un libretto di deposito al portatore e l'indicazione nel motto del medesimo di un nome non necessariamente completo ovvero riferito a minori. Infatti, in tali casi, la registrazione nell'AUI dell'apertura del rapporto continuativo a nome dell'effettivo titolare consente l'individuazione dello stesso e non dà origine ad un libretto fittizio o anonimo anche qualora il titolare dell'accensione del libretto richieda, al momento dell'apertura, l'indicazione nel motto di un nome simbolico. Conseguentemente tale fattispecie non è oggetto di comunicazione al MEF ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto 231/2007.

Torna ad inizio pagina

Il raccomandatario marittimo può consegnare denaro contante al comandante della nave battente bandiera italiana o estera, per importi pari o eccedenti i mille euro?

No, in quanto ciò comporterebbe l'inosservanza dell'art. 49 che sanziona il trasferimento di denaro contante effettuata nel territorio nazionale da qualsiasi persona fisica (e quindi, anche dal raccomandatario marittimo per conto dell'armatore) al comandante della nave battente bandiera nazionale o estera, per importi pari o eccedenti i 1.000 euro. Pertanto, sia il raccomandatario marittimo che il comandante della nave sono soggetti all'irrogazione della sanzione amministrativa ex art. 58 del d.lgs. n. 231/07. La movimentazione di denaro contante, infatti, deve avvenire tramite strumenti di pagamento che né assicurano la tracciabilità, quali ad esempio carte prepagate nominative, o per il tramite di Banche, Poste Italiane s.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Con riferimento, poi, ai profili valutari si rileva, inoltre, come ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.195/2008, in capo ad ogni persona fisica che entra o esce dal territorio nazionale e trasporta "denaro contante" d'importo pari o superiore a 10.000 euro, corre l'obbligo di dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane.

Torna ad inizio pagina

Analisi di talune ipotesi applicative dell'attività dei compro oro con riferimento ai limiti alla circolazione del contante ex art 49.

- Nel caso di un soggetto che cede con un unico atto, ad un punto vendita, uno o più preziosi aventi un valore complessivo inferiore a mille euro è possibile la dazione di denaro contante?
 Si, è consentito il pagamento dell'intero importo in denaro contante.
- 2. Nel caso di un soggetto che cede con un unico atto, ad un punto vendita, uno o più preziosi aventi un valore complessivo superiore a mille euro è possibile la dazione di denaro contante?
 E' consentito il pagamento dell'importo in denaro contante fino ad un importo inferiore ad euro 1000 e per la parte eccedente, mediante assegno non trasferibile intestato al cliente e regolarmente compilato.
- 3. Nel caso di un soggetto che cede presso uno dei punti vendita, anche due o più volte nell'arco della medesima settimana, preziosi aventi un valore complessivo superiore a mille euro è possibile la dazione di denaro contante? Si, trattandosi di distinte e autonome operazioni commerciali realizzate nell'arco della settimana, non rileva il superamento complessivo dell'importo di 1000 euro, sempre che, per ogni cessione, l'importo dovuto sia inferiore a 1000 euro e sia effettuato, contestualmente, il rispettivo pagamento.

Trova applicazione l'art. 49 agli assegni tratti da non residenti su conto estero intrattenuto presso la banca italiana?

Si, trova applicazione in quanto l'art. 49 non opera alcun distinguo al riguardo sicché anche gli assegni tratti da non residenti su un conto estero intrattenuto presso la banca italiana devono sottostare alle disposizioni previste dal d.lgs. 231/07.

Torna ad inizio pagina

Trova applicazione l'art. 49 agli assegni tratti da residenti su conto intrattenuto presso una banca insediata nel territorio nazionale ma emesse all'estero?

Si, in quanto prevale il principio della territorialità in relazione al conto di traenza; l'assegno tratto su di un conto corrente incardinato in Italia è sottoposto alla normativa nazionale e, quindi, deve essere emesso in conformità all'art. 49

Torna ad inizio pagina

Trova applicazione l'art. 49 con riferimento alla cambiale?

Al riguardo l'art. 49 prevede che gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori 1.000 euro. Tale norma prende in considerazione esclusivamente i titoli che costituiscono mezzi di pagamento tra i quali si collocano i vaglia cambiari speciali, e cioè quelli emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia. Il vaglia ordinario, o più semplicemente la cambiale, non rientra propriamente tra i mezzi di pagamento, sostanziandosi in un titolo di credito che menziona un'obbligazione incondizionata di un soggetto di pagare, o di far pagare, ad un altro soggetto o all'ordine suo, una determinata somma di denaro ad una determinata scadenza. Il rilascio della cambiale non costituisce di per sé pagamento, essendo piuttosto un mezzo che offre maggiori garanzie di adempimento dell'obbligazione consentendo una circolazione semplificata del credito. La cambiale, quindi, assume una sua qualificazione autonoma rispetto al diritto di credito incorporato che consente di utilizzare qualunque mezzo di pagamento (anche il contante per importi inferiori ad euro mille) senza possibilità, inoltre di operare il cumulo ai fini dell'individuazione del valore complessivo dell'operazione che ha generato l'emissione del credito.

Torna ad inizio pagina

Il limite dell'uso dei contanti vale anche per la girata di cambiali?

No, la norma prende in considerazione esclusivamente i titoli che costituiscono mezzi di pagamento e tra i quali si collocano i vaglia cambiari speciali emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia. Per cui nella previsione normativa non rientra il vaglia ordinario (cambiale) che non è un mezzo di pagamento ma un'obbligazione.

Torna ad inizio pagina

Limitazioni all'uso del contante in tema di vendita di servizi ricettivi.

Non costituisce violazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007 il pagamento in contanti di un pacchetto/servizio turistico corrisposto in più rate purché l'importo di ognuna di esse sia singolarmente inferiore alla soglia e la rateizzazione sia prevista dal contratto nel quale devono essere indicati l'importo complessivo da pagare, le singole rate e la scadenza delle stesse. Al riguardo, è opportuno, evidenziare che il frazionamento possibile nel caso di specie è solo quello costituito dal pagamento dalla caparra confirmatoria all'atto della prenotazione ed dal saldo alla partenza. Ogni ulteriore frazionamento, ancorché concordato tra le parti nel contratto, costituisce un tentativo di elusione della normativa (frazionamento artificioso) che, in quanto tale, sarebbe sanzionato. È sempre possibile effettuare il pagamento dei servizi ricettivi usufruiti versando parte dell'importo in contante (nei limiti del rispetto della soglia di legge) ed il rimanente con strumenti tracciabili.

Limitazioni all'uso del contante e corretta individuazione della soglia di legge avuto riguardo anche ai libretti al portatore e agli strumenti tracciabili.

L'importo del denaro contante e dei titoli al portatore trasferiti da un soggetto ad un altro si sommano mentre il contante non si somma con l'importo degli strumenti tracciabili. In altri termini, il saldo del libretto al portatore che viene ceduto a titolo di pagamento di una prestazione deve essere sommato, con i contanti trasferiti per la medesima prestazione. Il denaro contante, invece, non si somma con l'importo dell'assegno emesso in relazione allo stesso pagamento. Ne consegue che nel primo caso l'importo complessivamente trasferito (saldo libretto al portatore e contanti) deve essere inferiore alla soglia, nel secondo caso (assegno e contanti) solo l'importo del contante deve essere inferiore alla soglia.

Torna ad inizio pagina

Limitazione all'uso del contante ed operatività degli agenti di viaggio e dei tour operator

1. Nel caso di viaggi di gruppo pagati tramite un collect money costituisce violazione dell'art. 49 del d.lgs. 231/2007 l'acquisto di pacchetti e servizi effettuati da un unico soggetto (cd. collect money) in nome e per conto di una serie di partecipanti dai quali ha ricevuto denaro contante, o assegni privi della clausola di non trasferibilità, complessivamente oltre soglia, ma per singola quota di importo inferiore?
Non costituisce violazione della normativa in oggetto se il collect money versa il denaro su un proprio conto corrente e poi bonifica, tramite intermediario finanziario, gli importi richiesti per l'acquisto del pacchetto turistico, o se versa il denaro sul conto dell'agenzia di viaggio o del tour operator, che emetteranno un'unica fattura con l'elenco di tutti i partecipanti.

2. Missioni in Italia o all'estero

- E' possibile erogare, anche in pari data, ai dipendenti, somme in contanti a titolo di anticipo/rimborso di diverse missioni, ciascuna di importo inferiore alla soglia ma, complessivamente considerate, di importo pari o superiore a € 1.000,00?
 - Tale modalità di anticipo/rimborso delle missioni effettuate dal dipendente, non è consentita per violazione dell'art. 49 del d.lgs. 231/2007.
- 2. Quali sono le modalità da adottare per l'assegnazione di una somma a titolo di anticipo/rimborso missione per attività lavorativa da effettuare in Italia o all'estero?
 - L'importo spettante al dipendente potrà essere erogato in denaro contante, per un importo pari o superiore al limite di legge, solo mediante intermediario autorizzato. In tale ipotesi il datore di lavoro provvederà a depositare, tramite bonifico o apposito ordine dispositivo all'intermediario, sul proprio conto corrente o su quello del dipendente, la somma stabilita con indicazione, nella causale dell'operazione di "erogazione a titolo anticipo missione a favore di ...". Ricorrendo tali requisiti il dipendente potrà prelevare la somma spettante anche per un importo superiore al limite di legge.
- 3. Con riferimento al personale di compagnia aerea e alla consolidata prassi di mettere a disposizione un fondo cassa in contanti, è possibile per ciascun componente l'equipaggio, dipendente di compagnia aerea, prelevare denaro contante dal fondo cassa della struttura alberghiera?
 - Se previsto contrattualmente, è possibile per ciascun componente l'equipaggio, dipendente di compagnia aerea, prelevare denaro contante inferiore ad € 1.000,00 dal fondo cassa della struttura alberghiera.
- 4. Con riferimento alle somme a disposizione del comandante dell'aereo costituisce comportamento sanzionabile l'impiego di denaro contante, in valuta straniera, il cui controvalore sia di importo pari o superiore ad euro 1.000, per pagare beni e/o servizi in strutture aeroportuali di paesi ove non è possibile utilizzare strumenti di pagamento tracciabili?
 - Al riguardo si fa presente che ciò che rileva ai fini dell'art. 49 del d.lgs. 231/2007 è la modalità di acquisizione del contante da parte del comandante e non anche la modalità con la quale quest'ultimo effettua i pagamenti all'estero e, pertanto, la descritta operatività viola le disposizioni di cui all'art. 49. Ne consegue che l'acquisizione della somma da parte del comandante deve avvenire con strumenti tracciabili, ad esempio mediante bonifico/disposizione a favore del comandante da parte della società charter o mediante trasferimento di contanti con le modalità stabilite dall'art. 49, comma 1 e 2. Altra soluzione concretamente praticabile, ancorché non pienamente funzionale alle esigenze

operative, potrebbe essere individuata nella contestuale presenza, al momento del prelevamento del contante presso la banca o Poste Italiane S.p.A., sia del personale amministrativo della società charter che del comandante dell'aereo. L'intermediario effettuerà l'identificazione dei suddetti soggetti e provvederà alla registrazione dell'operazione in AUI.

Torna ad inizio pagina

Polizza di pegno e limitazione all'uso del contante

Al riguardo, si fa presente che le limitazioni in merito all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore non incidono sulla mera emissione delle polizze di pegno. Ne deriva che tali titoli possono essere emessi per importi pari o superiori ad € 1000,00 ancorché al portatore. La natura di titolo al portatore attribuita alle citate polizze dall'art. 10, comma 2, della L. 10 maggio 1938 n. 745 laddove è previsto, tra l'altro, che "la polizza di pegno, anche se contenga l'indicazione del nome è al portatore", incide, invece, sul trasferimento dei suddetti titoli i quali, se di importo pari o superiori a 1.000,00 euro, dovranno essere trasferiti con modalità tracciabili avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., come espressamente previsto dal citato art. 49, comma 1.

Torna ad inizio pagina

Quale è il periodo di riferimento temporale da prendere in considerazione ai fini del raggiungimento della soglia, pari o superiore a 15.000 euro, che impone l'obbligo di registrazione delle operazioni di cui all'articolo 36 del d.lgs. 231/2007?

Il valore dell'operazione da registrare è quello relativo al canone mensile, ovvero periodico (se concordata una diversa base di periodicità) risultante dal contratto di locazione sottoscritto dalle parti.

Torna ad inizio pagina

Operazioni in denaro contante effettuate da SIM, SGR e società fiduciarie con la propria clientela per importi superiori alla soglia di cui all'articolo 49. Il denaro contante prelevato da SIM, SGR e società fiduciarie per conto della propria clientela, a valere su conti correnti bancari alle stesse intestati può essere trasferito ai propri clienti, anche per importi superiori alla soglia di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, senza incorrere in violazione?

L'articolo 49 vieta il trasferimento effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro. Ciò posto e considerato che le SIM, le SGR e le società fiduciarie sono soggetti diversi dai rispettivi clienti, anche nelle ipotesi in cui operino per conto dei medesimi, ne consegue che violano la disposizione di cui all'articolo 49, comma 1, le operazioni di trasferimento di contante tra SIM, SGR, fiduciarie e rispettivi clienti, qualora avvengano senza il tramite dei soggetti indicati al comma 1 del predetto art. 49.

Le disposizioni del d.lgs. 231/2007 sono, infatti, finalizzate a prevenire fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie rappresenta uno degli strumenti principali individuati dal legislatore che ha chiaramente indicato, nel comma 1° dell'articolo 49, i soggetti presso i quali può essere effettuato il trasferimento di somme contanti superiori alla soglia.

Sempre al fine di assicurare il monitoraggio dei flussi finanziari, i trasferimenti di contante effettuati tra SIM, SGR e società fiduciarie e la propria clientela, saranno registrati in AUI dall'intermediario presso il quale il trasferimento è eseguito, laddove ne ricorrano i presupposti di legge.

Torna ad inizio pagina

Nel più ampio contesto dell'attività commerciale e di transazioni frequenti (si pensi ad es. alla vendita all'ingrosso con acquisti anche giornalieri), è possibile un pagamento immediato (in contante, fino al limite di legge ed il residuo con mezzi tracciabili), cui segue fattura differita mensile, determinando una situazione nella quale il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti di 999,99 rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce mentre in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese risulterà superiore?

No, tale comportamento è sanzionabile, perché il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa sulla

limitazione del contante è il valore complessivo dell'operazione. Ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un'operazione unitaria non vale ad escludere l'illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge.

Torna ad inizio pagina

A fronte di una prestazione professionale (ad es. trattamento ortodontico) della durata di un anno viene chiesto il pagamento di un onorario di euro 1.200,00. È possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d'altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 100, regolarmente fatturati, senza incorrere in violazione considerato che gli importi dovuti afferiscono alla medesima prestazione ed il denaro contante complessivamente trasferito supera la soglia di legge?

Non è ravvisabile la violazione nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). Il trattamento ortodontico rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale in tal modo non incorrendo in violazione. Resta fermo, però, per tale ultima ipotesi (ossia pagamento rateale concordato) il potere dell'Amministrazione di valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato allo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Torna ad inizio pagina

Il pagamento del bollo auto in contanti, presso un'agenzia ACI, per un importo pari o superiore a 1.000 € costituisce violazione dell'art 49 del d.lgs. 231/2007?

Si, costituisce violazione dell'art. 49 perché tale divieto riguarda, in via generale, ogni trasferimento di denaro contante, di importo pari o superiore a 1.000. Sono consentiti i pagamenti mediante strumenti tracciabili (assegni bancari, carte di credito e bancomat).

Torna ad inizio pagina

Il pagamento di un tributo in denaro contante per un importo pari o superiore ad euro 1000 costituisce violazione dell'art 49 del d.lgs. 231/2007?

Si, costituisce violazione dell'art. 49, non essendo stata prevista dal legislatore alcuna deroga in tal senso. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Torna ad inizio pagina

Dove si possono reperire tutti i decreti relativi alla misura dei tassi effettivi globali medi, ai fini della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull'usura)?

I decreti relativi ai tassi antiusura applicati fino ad oggi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, si possono reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro alla pagina <u>Categorie operazioni creditizie e tassi</u> ovvero contattando il Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. VII, Via XX settembre 97, 00187 Roma, Tel. 06 4761 4521.

Torna ad inizio pagina

Dove si possono reperire i decreti con i quali è stata effettuata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull'usura)?

I decreti con i quali è stata effettuata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai fini della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull'usura), si possono reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro all'indirizzo http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Prevenzion/Antiusura/index.htm ovvero contattando il Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. VII, Via XX settembre 97, 00187 Roma, Tel. 06 4761 4521.

Ho contratto in passato un mutuo il cui tasso è ora al di sopra del c.d. "tasso soglia"; cosa posso fare?

Si ricorda, in via preliminare, che ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull'usura), i tassi effettivi globali medi rilevati per ciascuna categoria, in questo caso "Mutui", devono essere aumentati della metà. Qualora si verifichi questa circostanza, si può chiedere alla banca la rinegoziazione del mutuo medesimo.

Torna ad inizio pagina

Vorrei accedere ai fondi antiusura, come posso fare?

I singoli non possono accedere direttamente ai fondi antiusura ma devono rivolgersi ai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi" o alle associazioni e fondazioni antiusura riconosciute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. V, Via XX Settembre 97, 00187 Roma, Tel. 06 4761 4275.

Torna ad inizio pagina

Quali sono le associazioni e fondazioni riconosciute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevenzione del fenomeno dell'usura ?

L'elenco delle associazioni e fondazioni riconosciute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevenzione del fenomeno dell'usura si può reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro all'indirizzo http://www.dt.mef.gov.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/fondi_usura.html ovvero contattando il Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. V, Via XX settembre 97, 00187 Roma, Tel. 06 47614275.

Torna ad inizio pagina

Quali sono i requisiti per iscriversi all'albo dei mediatori creditizi?

La titolarità dell'albo è dell'Ufficio Italiano dei Cambi, Servizio Antiriciclaggio, Divisione Mediatori, Via Calandra 13, 00187 Roma, Tel. 06 46631.

Torna ad inizio pagina

A chi si può richiedere il testo della circolare relativa ai collaboratori esterni degli intermediari finanziari?

La competenza appartiene alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro.

La circolare n.1 del 16 aprile 1999, n.1, - "Attività finanziarie, di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, svolte per il tramite di collaboratori esterni" (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1999, n.98), può essere reperita sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'indirizzo www.mef.gov.it ovvero contattando il Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff.VII, Via XX settembre 97, 00187 Roma, Tel. 06 4761 4521.

Torna ad inizio pagina

Dove si può prendere visione di tutte le leggi correnti sui mutui, in particolare di quelle relative alla determinazione del loro costo, ai tassi ad essi applicati, alle modalità di apertura di apertura di mutui agevolati e alla rinegoziazione degli stessi?

Trattandosi di contratti di diritto privato, le condizioni vengono stabilite tra le parti, per cui, per avere informazioni, bisogna rivolgersi alle banche o consultare i relativi siti Internet.

La rinegoziazione di condizioni contrattuali, sotto un profilo generale, è rimessa all'autonomia delle parti interessate. Per quanto riguarda la valutazione dei tassi applicati ai rapporti creditizi, ai fini dell'eventuale violazione della legge 108 del 7/3/1996 sull'usura, è in ogni caso rimessa alla competente Autorità giudiziaria.

La legge 24 del 28/2/2001 ha preso in considerazione i mutui a tasso fisso non agevolato stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/1996, prevedendo la sostituzione del tasso di interesse, salvo diverso accordo più favorevole al

debitore, con un tasso determinato sulla base delle disposizioni della legge stessa (art.1, commi 2 e 3).

Torna ad inizio pagina

E' possibile raccordare l'azione dell'amministrazione con altre amministrazioni interessate e come va calcolata l'intensità di aiuto?

Premesso che le disposizioni contenute nella circolare operativa discendono dalla necessaria ottemperanza alla normativa comunitaria, che attualmente disciplina la materia, sarà cura di questo Ministero individuare punti di raccordo con altre amministrazioni in vista di possibili modifiche alla disciplina de quo, fermo restando la peculiarità della disciplina del fondo antiusura. Pertanto, in assenza di una metodologia di calcolo notificata alla Commissione l'equivalente sovvenzione lorda della garanzia antiusura vale il 13,33% del finanziamento garantito, come disposto dai regolamenti comunitari.

Torna ad inizio pagina

Il momento di verifica, ai fini del regime de minimis, è da riferirsi al momento della richiesta od a quello concessivo e l'acquisizione della dichiarazione deve venir ripetuta con cadenza triennale?

La verifica della dichiarazione de minimis rilasciata dall'impresa va effettuata al momento della richiesta di rilascio della garanzia, preliminarmente alla concessione. La dichiarazione va ripetuta solamente nel caso in cui l'impresa richieda un ulteriore intervento del fondo antiusura.

Torna ad inizio pagina

Può chiarirsi il caso della rinegoziazione di un finanziamento già garantito con il fondo antiusura, sia nel caso di operazione con la stessa banca che con banca diversa?

Non viene preclusa la possibilità di rinegoziare un finanziamento già garantito dal Fondo antiusura, sia che la rinegoziazione venga effettuata con una banca diversa sia che venga effettuata con la stessa banca che ha concesso il finanziamento. Il confidi specificherà nella motivazione della delibera che la ratio dell'operazione di rinegoziazione è da rinvenire nell'esigenza di facilitare il rimborso del debito da parte del soggetto beneficiario, validando il piano di rientro.

Torna ad inizio pagina

Quali sono le direttive dell'amministrazione relativamente alle difficoltà a rinegoziare finanziamenti con banche diverse?

La circolare ha disposto che non è possibile effettuare operazioni di rinegoziazioni qualora la ratio dell'operazione si rinvenga unicamente nella copertura di eventuali perdite bancarie. Pertanto, per facilitare operazioni di rinegoziazioni finalizzate a consentire il rimborso da parte dell'impresa beneficiaria, sarebbe auspicabile che i confidi stipulino convenzioni antiusura con più istituti di credito.

Torna ad inizio pagina

E' possibile ristrutturare singole posizioni debitore di cui una soltanto (di importo marginale) riferibile alla stessa banca che pone in essere la rinegoziazione?

La ratio della circolare operativa, relativamente al divieto di rinegoziare un finanziamento con la stessa banca, è quella di evitare che l'operazione sia finalizzata a coprire eventuali perdite della banca. Qualora l'operazione di finanziamento fosse volta a ripianare diverse posizioni debitorie, tra le quali quella della banca rinegoziatrice, che vanta un credito di importo limitato rispetto al finanziamento antiusura richiesto, si ritiene che la predetta operazione non incontri preclusioni normative, né espresse né implicite. Difatti, la circolare ha escluso dall'ambito di operatività del fondo antiusura le operazioni che potrebbero essere finalizzate a soddisfare unicamente le istanze creditrici della banca finanziatrice.

Torna ad inizio pagina

Può precisarsi il significato da attribuire a start up?

La circolare operativa ha disposto l'esclusione dall'ambito di operatività del fondo di prevenzione delle imprese in start up.

Si deve intendere con tale locuzione le imprese in fase di costituzione. Qualora l'impresa sia stata avviata e si trovi ad operare nel mercato da breve tempo e, nonostante questo in situazione di difficoltà economiche, sarà il confidi a valutare l'opportunità di concedere un finanziamento garantito con il fondo antiusura, precisando nella motivazione della delibera, oltre gli elementi di valutazione che hanno costituito il presupposto per il rilascio della garanzia antiusura, anche gli elementi in base ai quali l'impresa non sia da considerare in fase di costituzione

Torna ad inizio pagina

La motivazione della delibera riguarda gli elementi di valutazione della pre-istruttoria?

Fermo restando che il rilascio della garanzia, previo riscontro dei presupposti normativi, è prerogativa dei singoli Enti, i quali agiscono sulla base delle disposizioni statutarie e delle convenzioni sottoscritte con gli istituti di credito, la circolare operativa dispone che il confidi motivi la delibera di accoglimento o diniego della garanzia antiusura, sulla base degli elementi emersi in fase di pre-istruttoria e con le ulteriori precisazioni dovute alla peculiarità dei casi di specie, come nelle ipotesi di impresa avviata ed operante nel mercato da breve tempo e rinegoziazione di un finanziamento già garantito dal Fondo antiusura.

Torna ad inizio pagina

E' possibile inserire lo stanziamento iniziale del confidi tra il patrimonio netto?

La circolare operativa ha riaffermato che il processo che regola l'erogazione dei fondi antiusura a favore dei soggetti beneficiari non ne determina il passaggio di proprietà, ma si configura invece un rapporto finalizzato alla gestione, come già chiarito dal parere n. n. 13127 del 5 febbraio 2000 dell'Avvocatura dello Stato e dalla circolare del 19/04/2007. Stante la persistente natura pubblica dei contributi erogati ai sensi dell'art. 15, comma 2, legge 108/1996, ed il correlato vincolo di restituzione normativamente previsto, i predetti contributi non possono farsi rientrare tra il patrimonio netto dell'ente.

Per quanto riguarda lo stanziamento iniziale del confidi, si rimette all'autonomia contabile dello stesso la valutazione circa la più idonea allocazione in bilancio, significando, comunque, che già allo stato attuale i confidi che hanno allocato il Fondo antiusura alla voce "altri debiti" hanno scomputato lo stanziamento iniziale del confidi.

Si precisa altresì che, comunque,il Fondo di prevenzione antiusura, ai fini della rendicontazione (art. 10, D.P.R. 315/1997), è da considerarsi unico, senza alcuna distinzioni delle diverse fonti che lo determinano (fondi MEF, stanziamento iniziale confidi, altri contributi pubblici, interessi, spese, escussioni).

Torna ad inizio pagina

Ministero dell'Economia e delle Finanze via XX Settembre, 97 - 00187 Roma Tel. +39 06.476111 Privacy e Copyright - Accessibilità - Area Riservata